

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1714 del 10/04/2018
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 Ditta M.I.T. RECUPERI S.r.l.s. - Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "raccolta e recupero di abiti e materiali tessili post consumo" svolta nello stabilimento sito in Comune di Besenzone (PC) - via Maestà 99 - loc. Bersano.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1805 del 09/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno dieci APRILE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. n. 59/2013 Ditta M.I.T. RECUPERI S.r.l.s. - Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "raccolta e recupero di abiti e materiali tessili post consumo" svolta nello stabilimento sito in Comune di Besenzone (PC) - via Maestà 99 - loc. Bersano.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista:

- l'istanza della Ditta **M.I.T. RECUPERI** S.r.l.s., avente sede legale in Comune di Besenzone (PC) - via Maestà 99 - loc. Bersano, presentata all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Besenzone) e trasmessa dalla stessa con nota dell'08/11/2017 (prot. Arpae n. 14049 in pari data), al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "raccolta e recupero di abiti e materiali tessili post consumo" da svolgersi nello stabilimento ubicato sempre in Comune di Besenzone (PC) - via Maestà 99 - loc. Bersano;
- la documentazione integrativa fornita dalla Ditta e trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con note del 15/01/2018 (acquisita agli atti in pari data con prot. Arpae n. 584), del 19/02/2018 (acquisita agli atti in data 20/02/2018 con prot. Arpae n. 2661), e dal Comune di Besenzone con lettera del 05/02/2018 - prot. n. 408 (acquisita agli atti in pari data con prot. Arpae n. 1712);

Riscontrato che nel modello di istanza il gestore ha indicato che la domanda è stata avanzata per:

- l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione a n° 2 scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- lo svolgimento dell'attività di gestione di rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, inerente le operazioni di recupero R3 e messa in riserva R13;
- presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95. Tuttavia il gestore ha dichiarato di rientrare nel campo di applicazione del DPR 227/2011 – allegato B- ritenendosi, pertanto, escluso dall'obbligo di presentare la documentazione relativa alla previsione di impatto acustico;

Verificato che:

- presso lo stabilimento in oggetto sono presenti n° 2 scarichi di acque reflue domestiche come di seguito specificati:
 - **scarico S2a:** scarico di acque reflue domestiche (provenienti dalla civile abitazione) trattate con fossa Imhoff (da 5 A.E.), degrassatore (da 2 A.E.) e filtro percolatore anaerobico (per 6 A.E.);
 - **scarico S2b:** scarico di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici del capannone) trattate con fossa Imhoff (da 5 A.E.), degrassatore (da 4 A.E.) e un impianto di fitodepurazione (dimensionato per 1 A.E. e costituito da n° 2 vassoi assorbenti posizionati in serie);

- gli scarichi di acque reflue domestiche in uscita dai sistemi di trattamento di cui sopra recapitano nel corpo idrico superficiale "canale consortile Valle";

Acquisita la seguente documentazione:

- relazione tecnica espressa dal Servizio Territoriale (distretto di Fiorenzuola d'Arda) dell'Arpae con prot. n. PGPC/2018/1160 del 25/01/2018 in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico per acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- relazione tecnica espressa dal Servizio Territoriale (distretto di Fiorenzuola d'Arda) dell'Arpae con prot. n. PGPC/2018/3292 del 28/02/2018 in merito all'attività di recupero di rifiuti;
- nota del 27/03/2018 (prot. Arpae n. 5139 del 28/03/2018) con la quale il Comune di Besenzone ha trasmesso il proprio parere favorevole di competenza (nel rispetto di alcune prescrizioni) in relazione agli scarichi di acque reflue domestiche, all'impatto acustico ed alla gestione dei rifiuti.

In particolare il Comune di Besenzone ha fatto presente che:

- sulla base della dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta di AUA, in cui era specificato che l'attività che sarà esercitata rientra nel campo di applicazione del DPR 227/11 – attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, l'Azienda risulta esclusa dall'obbligo di presentare la documentazione relativa alla previsione di impatto acustico;
- *"sulla base degli articoli 8, 10 e 13 delle N.T.A. del PSC di Besenzone, l'attività oggetto di AUA (attività di recupero – R3 ed attività di messa in riserva di rifiuti – R13), può essere svolta all'interno dei locali in Via Maestà, 99 Besenzone, previa iscrizione della ditta come impresa artigiana (tra la documentazione allegata alla richiesta di AUA, vi è la dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui la ditta dichiara che "...contestualmente all'attivazione dell'attività alla CCIAA di Piacenza, l'impresa verrà iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane...")";*
- *"Per quanto concerne l'agibilità dei locali, la ditta procederà alla richiesta di Segnalazione Certificato di Conformità Edilizia e di Agibilità di cui all'art. 23 della L.R. 15/2003 una volta rilasciata l'AUA, in quanto in questo momento non è possibile procedere con la suddetta richiesta di segnalazione certificata in quanto gli scarichi verranno autorizzati con la pratica di AUA in oggetto. Si suggerisce di subordinare l'inizio dell'esercizio dell'attività in oggetto alla presentazione della richiesta di Segnalazione Certificato di Conformità Edilizia e di Agibilità di cui all'art. 23 della L.R. 15/2013.";*

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- le Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- la Legge Regionale n. 5 del 1° giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

Richiamati altresì e gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, altresì, il Regolamento di Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 87 del 1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta M.I.T. RECUPERI S.r.l.s. per l'attività di "raccolta e recupero di abiti e materiali tessili post consumo" da svolgersi nello stabilimento in Comune di Besenzone (PC) - via Maestà 99 - loc. Bersano;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 96 del 23/12/2015, 99 del 30/12/2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta **M.I.T. RECUPERI S.r.l.s.**, avente sede legale in Comune di Besenzone (PC) - via Maestà 99 - loc. Bersano (P.IVA 01725970337), per l'attività di "raccolta e recupero di abiti e materiali tessili post consumo" svolta nell'impianto ubicato sempre in Comune di Besenzone (PC) - via Maestà 99 - loc. Bersano. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque reflue domestiche aventi recapito in corpo idrico superficiale;
 - comunicazione di recupero di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di impartire, per i n° 2 scarichi di acque reflue domestiche**, avente recapito nel un corpo idrico superficiale "canale consortile Valle", le seguenti prescrizioni:
 - a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima depurativa per la quale i sistemi di trattamento sono stati dimensionati;
 - b) i pozzetti fiscali (a valle del filtro percolatore e del fitodepuratore) devono essere sempre accessibili e consentire un agevole controllo delle acque reflue;
 - c) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fossa Imhoff, dei grassi/fanghi dai degrassatori, nonché lo svuotamento e il controllo-vaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - d) per l'impianto di fitodepurazione, la scelta delle essenze da piantare deve essere fatta tenendo conto delle condizioni climatiche, in modo da favorire un buon sviluppo nel tempo ed una maggiore resistenza alle avversità. Dovranno essere impiegate essenze già ben sviluppate in modo che l'impianto entri più rapidamente a regime. Per il mantenimento delle funzioni evaporative è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
 - e) l'impianto di fitodepurazione deve essere realizzato in modo tale da limitare l'ingresso delle acque piovane. Si dovranno, pertanto, conferire le giuste pendenze al terreno circostante;
 - f) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Besenzone e all'ARPAE, ogni eventuale modifica delle modalità di scarico o variazione dei sistemi di trattamento rispetto a quanto agli atti;

3. di impartire, per quanto attiene **l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi** ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
- a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti non pericolosi previsti al seguente punto dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:
8.9 – indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo (CER 191208, 200110, 200111), stoccaggio istantaneo **3** t. – stoccaggio annuo **900** t./anno;
 - b) l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;
 - c) l'attività di messa in riserva R13 e recupero R3 dovrà essere svolta in conformità alla documentazione prodotta dalla Ditta per l'ottenimento dell'AUA;
 - d) l'attività di recupero R3 esercitata sui rifiuti di cui al punto **8.9** dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potrà superare le **900** t./anno; la quantità giornaliera, a meno di sottoposizione preventiva dell'attività alle procedure previste dalla normativa in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), non potrà superare le 10 t./giorno o altro valore soglia contenuto nella medesima normativa;
 - e) l'attività di recupero R3 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità ("Caratteristiche del rifiuto" e "delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti) e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal punto 8.9.3 - lettera b) - dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e, pertanto, i materiali ottenuti dovranno essere avviati all'industria tessile e risultare conformi alle specifiche della CCIAA di Milano e Firenze. In tal caso faranno fede i documenti di trasporto e le relative fatture di vendita;
 - f) i rifiuti da avviare al recupero R3 potranno provenire esclusivamente dall'attività di gestione della messa in riserva R13 esercitata nel medesimo sito ed il quantitativo massimo di materiali ottenuti dal trattamento (materie prime secondarie per l'industria tessile conformi alle specifiche delle CCIAA di Milano e Firenze) e detenuti simultaneamente presso l'impianto non potrà superare le **1,8** t.;
 - g) l'attività di recupero di rifiuti, in particolare l'igienizzazione dei rifiuti trattati, dovrà essere svolta senza dare origine né a scarichi idrici né ad emissioni in atmosfera anche di tipo diffuso;
 - h) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di polveri, odori e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
 - i) i rifiuti da sottoporre a recupero e quelli prodotti da tale attività dovranno essere stoccati nelle aree identificate nella planimetria allegata alla nota integrativa del 15/01/2018 (prot. Arpae n. 584 in pari data), trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (SUAP anche per il Comune di Besenzone). Tali aree dovranno essere contrassegnate con idonea cartellonistica e delimitate;
 - l) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **un anno** dalla data di ricezione (vedi comma 5 - art. 6 - del D.M. 05.02.1998);
 - m) al fine di ottemperare a quanto previsto dalla L. 19/08/2016, n. 166, in particolare all'art. 14, il ricevimento di articoli di abbigliamento derivanti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani, potrà avvenire solo a seguito della trasmissione, all'Arpae di Piacenza, della copia dell'atto di affidamento (emesso dagli Enti/Amministrazioni competenti) che abilita allo svolgimento di detto servizio la M.I.T. RECUPERI S.r.l.s. o altro soggetto che comunque intenda (a seguito di apposito contratto da produrre anch'esso in copia all'Arpae di Piacenza) conferire tali rifiuti alla messa in riserva della medesima M.I.T. RECUPERI S.r.l.s. di cui al presente provvedimento;
 - n) la ditta M.I.T. RECUPERI S.r.l.s., prima di dare avvio alle attività di gestione rifiuti (messa in riserva R13 e recupero R5), dovrà presentare al Comune di Besenzone richiesta di Segnalazione Certificata di

Conformità Edilizia e di Agibilità di cui all'art. 23 della L.R. 15/2013;

4. di fare salvo:

- che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- di quanto espresso nel parere del Comune di Besenzone (acquisito agli atti con prot. n. 5139 in data 28/3/2018) e precisamente:
 - *"il manufatto di immissione nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) deve essere eventualmente o adattato tenendo conto che durante intense precipitazioni la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna";*
 -

5. di dare atto che:

- in ragione di quanto richiesto dal Comune di Besenzone, prima dell'inizio dell'attività, la ditta M.I.T. RECUPERI S.r.l.s. dovrà provvedere ad acquisire l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane presso la CCIAA di Piacenza;
- la ditta M.I.T. RECUPERI S.r.l.s. è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" al n. **213** - classe di attività **6** - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli eventuali adempimenti del D.Lgs. n. 152/2006 D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI);
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico dell'unione Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Bassa val d'Arda Fiume Po.**

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(**dott.ssa Adalgisa Torselli**)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.